

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 13 novembre 2014

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo (di seguito ISP)
- Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (di seguito ISP Vita)
- Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (di seguito ISP Assicura)
- Fideuram Vita S.p.A.

e

- gli Organismi Sindacali Aziendali di Intesa Sanpaolo S.p.A., Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Fideuram Vita S.p.A.

anche nella loro qualità di "Fonti Istitutive"

e

- le Delegazioni di Gruppo

premesso che

- il "Fondo Pensioni Dipendenti Eurizon" e il "Fondo Pensioni Dirigenti Eurizon" (di seguito, rispettivamente, "Fondo Dipendenti" e "Fondo Dirigenti" o "Fondi") operano in regime tecnico di contribuzione definita a favore del personale dipendente da ISP Vita, ISP Assicura e Fideuram Vita;
- i "Fondi" sono regolati da norme statutarie sostanzialmente identiche quanto a regime, contribuzioni e prestazioni di previdenza complementare, organi e vicende del fondo, disposizioni regolamentari, differenziandosi per la categoria di inquadramento degli iscritti;
- le prestazioni di previdenza complementare dei "Fondi" sono garantite attraverso specifiche polizze stipulate dai "Fondi" medesimi con Fideuram Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia");
- la COVIP - Autorità di vigilanza per il settore della previdenza complementare - e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno ripetutamente espresso indicazioni operative circa la necessità di accorpare le forme pensionistiche complementari di contenute dimensioni;
- le Parti, previo esame della complessiva situazione, ravvisano l'opportunità di aderire ai principi di semplificazione ed armonizzazione delle forme di previdenza esistenti nel Gruppo Intesa Sanpaolo, nel quale già operano, in regime a contribuzione definita, il "Fondo Pensione Gruppo Intesa Sanpaolo" (di seguito Fondo ISP) ed il "Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI" (di seguito Fondo Spimi), nonché il "Fondo Pensione Aperto Previdsystem" (di seguito Previdsystem) riservato alla categoria dei dirigenti, già individuati quali forme di previdenza complementare di riferimento (di seguito "Fondi di riferimento") per il personale di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo, ed ai quali – per quanto previsto dai rispettivi Statuti – con il presente accordo le Parti convengono di aderire;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. a far tempo dal 1° luglio 2015, il Fondo Spimi subentra nella contraenza di tutte le polizze in essere con la "Compagnia" oggi operanti nei confronti dei "Fondi" ed in favore degli iscritti, senza alcun effetto novativo su garanzie e diritti derivanti dalle polizze, costi e prestazioni;
3. in forza di ciò si determina il conseguente c.d. "svuotamento" dei "Fondi" ed il venir meno dei versamenti a titolo di contribuzione sia da parte dei Soci Aziendali che dei Soci Beneficiari, con contestuale trasferimento delle posizioni individuali al Fondo Spimi in apposito comparto costituito per tale finalità, ferme tutte le attuali condizioni di contribuzione aziendale ed individuale in essere, che a decorrere dal 1° luglio 2015 saranno versate al Fondo Spimi;
4. è altresì consentito entro il 1° luglio 2015 - con le modalità previste per gli iscritti al Fondo Spimi, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa di detto Fondo - esercitare la facoltà di trasferire la propria posizione contributiva ad uno degli altri comparti già esistenti presso il Fondo Spimi, ovvero destinare diversamente i contributi versati dal 1° luglio 2015, nonché variare l'aliquota contributiva individuale;
5. è fatta salva la facoltà di ciascun interessato di richiedere, entro il 1° luglio 2015, il trasferimento della posizione contributiva al Fondo ISP, ovvero - se Dirigente - a Previdsystem, con continuità di contribuzione datoriale e conservazione della qualifica di "vecchio iscritto" per coloro che ne sono in possesso;
6. è parimenti fatta salva, entro la stessa data, la facoltà di ciascun interessato di richiedere il trasferimento della posizione contributiva stessa ad altro Fondo Pensione Aperto o a forma pensionistica individuale, in ogni caso con esclusione - per tali fattispecie - della contribuzione a carico dell'azienda di cui al punto 3;
7. immediatamente dopo il formale passaggio a cura dei competenti organi dei "Fondi" in merito ai contenuti del presente accordo è inviata apposita comunicazione individuale agli iscritti per illustrare l'operazione ed evidenziare compiutamente tutte le opportunità previste;
8. per quanto ovvio, l'approvazione dei bilanci di esercizio 2014 nonché di quelli del 2015 per il periodo di competenza, restano in carico alle rispettive Assemblee, in conformità alle regole stabilite negli Statuti dei "Fondi". Gli organi interessati devono altresì curare, in conformità alle previsioni statutarie dei "Fondi" - sino alla formale richiesta a COVIP di cancellazione dei "Fondi" medesimi - tutti gli adempimenti discendenti anche dal presente accordo, ivi compresi quelli inerenti i profili di gestione corrente amministrativa ed informatica, avvalendosi dei competenti uffici e per il tempo necessario a garantire il corretto e compiuto impianto di dati e procedure presso il fondo subentrante. Esclusivamente per tali specifici scopi, gli Organi dei "Fondi", per gli adempimenti di rispettiva pertinenza statutaria, devono intendersi prorogati fino all'estinzione giuridica dei "Fondi", anche ove ciò si determinasse oltre la loro naturale scadenza.
9. In conseguenza del mutato contesto in applicazione del presente accordo, il "Fondo Spimi", il "Fondo ISP" e "Previdsystem", riservato alla categoria dei dirigenti, sono individuati come "Fondi di riferimento" in regime di contribuzione definita per il personale assunto - con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato - presso ISP Vita, ISP Assicura e Fideuram Vita, ovvero per i dipendenti in servizio delle citate Società che non siano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare aziendale, con versamento del

contributo datoriale previsto dagli accordi aziendali di pertinenza, nonchè della contribuzione correlata eventualmente in capo al dipendente ai sensi dei medesimi accordi.

Resta in ogni caso confermata la facoltà di iscrizione ad un diverso fondo Pensione, a Fondi Pensione Aperti ovvero a forme pensionistiche individuali, in ogni caso con esclusione della contribuzione a carico delle Aziende.

Ai sensi dell'art. 8, 7° comma del D.Lgs. 252/2005, il TFR dei dipendenti che non hanno aderito a nessuno dei fondi pensione di cui al presente articolo e non hanno esercitato nel termine di 6 mesi previsto dalla normativa nessuna opzione per il conferimento a previdenza complementare o per il mantenimento in azienda del TFR medesimo, sarà destinato - con effetto dal mese successivo a quello di scadenza del predetto termine - al comparto "garantito" del Fondo Spimi.